



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 settembre 2020  
(OR. en)

10706/20

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0201 (NLE)**

---

---

UD 198

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella 66<sup>a</sup> sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella 66<sup>a</sup> sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci<sup>2</sup> e il relativo protocollo di emendamento<sup>3</sup> (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA, fra l'altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.
- (3) Il CSA è chiamato a decidere su pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché a decidere su raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA nella sua sessione di settembre 2020.

---

<sup>1</sup> Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

<sup>3</sup> Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11).

- (4) È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.
- (5) In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative e di altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in quanto, una volta accettati, tali pareri di classificazione e talune di tali decisioni di classificazione e le modifiche saranno pubblicati in una comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, e saranno applicabili agli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al CSA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

*Articolo 1*

In allegato è riportata la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella 66<sup>a</sup> sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato<sup>1</sup>.

*Articolo 2*

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> Cfr ST 10711/20.